

Autorizzazioni per manifestazioni a sorte locali.

I legali rappresentanti degli enti organizzatori delle manifestazioni a sorte locali (tombole, pesche, lotterie, riffe, banco di beneficenza) ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui è effettuata l'estrazione.

Con circolare ministeriale n.4632 del 14 aprile 2004 è stata imposta in aggiunta un'ulteriore comunicazione in carta libera all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, competente per territorio, per il rilascio del nulla osta nell'ambito dei compiti di controllo delle manifestazioni di sorte locali. Tale comunicazione dovrà essere antecedente alle altre due e per essa decorsi trenta giorni, varrà il principio del silenzio assenso.

Per le **lotterie e le tombole** un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto.

L'estrazione della lotteria o della tombola che è pubblica, è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto un processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto, l'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.

Per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori.

Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel riferito termine.

Per le **pesche o banchi di beneficenza** un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto, l'altra è consegnata all'incaricato del Sindaco.

Normativa di riferimento: R.D.L. 19/10/1939 n.1933 convertito con modifiche nella L. 05/06/1938 n.973, da ultimo modificato dall'art.19, comma 5, lettera a) L.n.449 del 27/12/1997 e dal DPR 26/10/2001 n.430; quest'ultimo rappresenta la norma di riferimento principale).

Referente dell'istruttoria: mar.llo Andrea Barmina tel.0432-645994

Autorizzazioni alle rappresentazioni di spettacoli e intrattenimenti pubblici

L'autorizzazione è necessaria per effettuare in luogo pubblico o aperto al pubblico qualunque manifestazione avente carattere di pubblico spettacolo o intrattenimento (musicale, sportivo, ricreativo, culturale etc..) a scopo di lucro, nell'esercizio di una attività imprenditoriale.

Alla stessa disciplina sono sottoposti i circoli privati quanto i non soci accedano con biglietto d'invito, o per il numero di persone invitate – o per altre circostanze – sia da escludere il carattere privato della rappresentazione, o dell'intrattenimento.

Al compimento degli accertamenti in ordine a eventuali precedenti e pendenze penali, alla verifica di condizioni non ostative della normativa antimafia in capo al richiedente, in costanza di completezza della documentazione prodotta, verrà rilasciata l'autorizzazione, che non è più necessaria per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche. Per i locali e le strutture eventualmente allestite deve essere conseguita la dichiarazione di agibilità per il pubblico spettacolo se richiesta, nonché l'ottenimento dell'eventuale l'occupazione di suolo pubblico (vedi il relativo procedimento).

Normativa di riferimento: T.U.L.P.S. 18/06/1931 n.773 artt.68-69;

Requisiti richiesti: Assenza di cause oggettive ostative al rilascio ex art.11 T.U.L.P.S. e D.Lgs. n.490/94 (assenza di condanne penali superiori a tre anni); concessione del suolo pubblico; agibilità della struttura.

Referente dell'Istruttoria: s.ten. Michele Mansutti tel. 0432-645992